



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.Uff.2/n (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti le IISS di Istruzione secondaria di II grado statali e paritarie del Veneto

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Al Sito per la pubblicazione

Oggetto: applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Precisazioni.

Con riferimento agli obblighi vaccinali e ai relativi calendari, si precisa quanto segue.

Secondo quanto indicato dal punto 2.1, primo capoverso, della Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 prot. n. 25233, ai fini sanitari, la sorveglianza sulla regolarità vaccinale riguarda i giovani che non abbiano compiuto i 17 anni di età, quindi fino a 16 anni e 364 giorni. La motivazione si può evincere dalla precisazione che si legge successivamente nella Circolare suddetta e che recita:

"Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l'obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Si precisa, in particolare, che il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell'adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall'ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età."

Poiché questo provvedimento ha finalità di salvaguardia sanitaria, esso prevale sui confini netti dell'obbligo di istruzione, che restano fissati al compimento del sedicesimo anno di età con la frequenza di dieci anni di istruzione.

Pertanto, la segnalazione cui sono tenuti i Dirigenti scolastici in caso di situazioni non regolari riguarda non solo i minori sotto i 17 anni iscritti ai CPIA, ma anche alunni nella medesima situazione iscritti a tutte le scuole del secondo ciclo, statali e non statali.

Per i minori non vaccinati tra i 16 e i 17 anni valgono le medesime procedure che per quelli in obbligo di istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame